

CLASSIFICAZIONE E TRACCIABILITA'

www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
@Ecocerved, @ecocamere
facebook.com/Ecocerved/

01 OTTOBRE 2020
ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



1




Contenuto della sessione


- Classificazione rifiuti
- Decisione 2014/955/UE
- Regolamento UE 1357/2014
- Analisi rifiuti
- Formulari
- Registri di carico/scarico
- Sanzioni




2




3



4



5



6

Classificazione rifiuti



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> I rifiuti sono classificati secondo l'origine:

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);
- i) veicoli fuori uso.

ecocamere

7

Linee guida ISPRA (Delibera n .61/2019) del novembre 2019



Analizzano il quadro normativo di riferimento,

Individuano un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell'attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità,

Forniscono una versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE,

Riportano esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed

Individuano i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo).



Le Linee Guida sono strutturate in **4 capitoli** e **4 appendici**.

1. Introduzione normativa
2. Approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti
3. Elenco rifiuti ed esempi di classificazione di alcune categorie
4. Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo

1. Riepilogo delle HP e relativi valori limite
2. Codice classe, categorie, indicazioni o informazioni supplementari di pericolo (CLP)
3. Elenco delle sostanze (indicativo e non esaustivo) [Nota 1, punto 1.1.3.2 allegato VI regolamento 2008/1272/CE
4. Indicazioni della corrispondenza tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE

ecocamere

8

Linee guida della Commissione (2018/C 124/01) del 9 aprile 2018



L'obiettivo della comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE «direttiva quadro sui rifiuti» e della decisione 2000/532/CE.

Fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, alle autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, in merito:

- all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e,
- classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.



La comunicazione è strutturata in 3 capitoli e 4 allegati.

I capitoli hanno un'applicazione più generale:

capitolo 1 - **fornisce un contesto generale** per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti;
capitolo 2 - **presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE** in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
capitolo 3 - **presenta le fasi generali** della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali, ma senza entrare troppo nel dettaglio.

Sono invece **gli allegati che forniscono informazioni dettagliate:**

allegato 1 - **fornisce** informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell'elenco dei rifiuti;

allegato 2 - **presenta** le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;

allegato 3 - **descrive** i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;

Allegato 4 - **riprende** i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.

ecocamere

9

Classificazione rifiuti



Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. **Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.** Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

Entrambi allineati alla Decisione 2014/955/Ue ed al Regolamento (Ue) 1357/2014.



Allegato I - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

ecocamere

10

Decisione 2014/955/UE



La Decisione della Commissione:

- **Modifica la decisione 2000/532/CE.**
- **Opera un aggiornamento dei codici europei rifiuti (EER).**
- **Modifica la parte relativa all'introduzione dello stesso elenco** (richiami al CLP, nuove caratteristiche HP e i valori soglia, prevalenza della prova sui risultati delle concentrazioni, introduce il concetto delle sostanze pertinenti quando si hanno codici speculari).

Si tratta di una decisione dell'UE, quindi:

- l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso,
- è indirizzato agli Stati Membri e
- non ha richiesto alcun recepimento.

La corretta attribuzione del Codice identificativo consente di attribuire al rifiuto:

- **una voce non pericolosa assoluta,**
- **una voce pericolosa assoluta o**
- **una "voce a specchio".**

ecocamere

11

Decisione 2014/955/UE



Pubblicata in GUCE del 30/12/14 - Applicabile dal 1 giugno 2015

- ▶ Ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, soprattutto l'**INTRODUZIONE** dell'allegato D al D.lgs. 152/06.
- ▶ Ha approvato un nuovo elenco europeo dei rifiuti, introducendo limitate modifiche all'elenco precedente.
Sono aggiunti tre nuovi codici:
010310* - fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminia contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
160307* - mercurio metallico
190308* - mercurio parzialmente stabilizzato
- ▶ Sono modificate diverse descrizioni dei rifiuti, senza radicali variazioni.
esempio: 010309
- (vecchia) fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07,
- (nuova) fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10



Il 6 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un avviso di rettifica dell'elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2014/955/UE nella versione italiana.

ecocamere

12

Decisione 2014/955/UE



I **dettagli** su *come deve essere usato il catalogo e quale procedura seguire* per scegliere un codice di rifiuto sono stabiliti nell'allegato alla Decisione della Commissione, ripresi nel D.lgs. 152/06 allegato D.

Il codice EER è costituito da 20 capitoli:

- la prima coppia di cifre definisce l'**attività economica origine dei rifiuti** (origine) [xx...]
- la seconda coppia definisce il **processo produttivo** [xxxx.]
- la terza coppia definisce il **rifiuto** fornendo indicazioni sulla sua pericolosità o non pericolosità [xxxxxx]

Per la scelta del codice **la determinazione del PROCESSO PRODUTTIVO è determinante.**

L'elenco **non è ESAUSTIVO.**

Quando **il codice è non pericoloso assoluto o pericoloso assoluto la scelta è vincolante.**

Quando il codice si presenta con una **voce a specchio vanno ricercate le eventuali classi di pericolo (HP)** al fine di determinare con certezza il codice da assegnare.

Quando l'analisi riscontrasse **elementi non in linea con quanto si possa riscontrare sul codice** (codice rifiuto pericoloso e nessuna sostanza pericolosa presente o presente in concentrazioni inferiori al necessario, oppure situazione opposta) ... **prevale sempre la classificazione indicata nel EER.**

ecocamere

13

Regolamento UE n. 1357/2014



Publicato il 19/12/2014 - Applicabile dal 1 giugno 2015

Modifica profondamente i criteri di classificazione dei rifiuti speciali, **coordinandoli** con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. **Regolamento CLP**).

FOCUS CLP: finalità del CLP è determinare se una sostanza o miscela abbia proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.

In particolare, l'art. 3 del CLP definisce PERICOLOSA una sostanza o miscela che risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici per la salute o l'ambiente definiti nell'allegato I del Regolamento stesso.

La classificazione è basata **sulle proprietà delle sostanze e non sul rischio** (definendo il rischio come esposizione effettiva degli esseri umani/ ambiente o probabilità all'esposizione).

I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP (Direttiva Sostanze Pericolose – 67/548/CEE).

ecocamere

14



Regolamento UE n. 1357/2014



Le **caratteristiche di pericolo (H1... H15)** allegato III della direttiva 2008/98/CE sono state ridenominate con le sigle **HP1... HP15** al fine di non creare ambiguità con le **indicazioni di pericolo** riscontrabili sul Regolamento CLP.

Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo
Unst. Expl.	H 200
Expl. 1.1	H 201
Expl. 1.2	H 202

ecocamere

15



Regolamento UE n. 1357/2014



Il Regolamento **determina** la classificazione dei rifiuti attraverso:

- **la concentrazione delle sostanze pericolose presenti**, quindi mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido (come il bilancio di massa),
- **I metodi di prova**



Ha **sostituito** l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e abroga alcune direttive.



Elementi rilevanti:

i **PITTOGRAMMI** [simbolo nero, su sfondo bianco con riquadro rosso a forma di rombo] sostituiscono i **SIMBOLI**

le **CLASSI DI PERICOLO** sostituiscono le **INDICAZIONI DI RISCHIO**



ecocamere

16



I metodi di prova da utilizzare sono descritti:

- nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio e
- in altre pertinenti note del CEN oppure
- in altri metodi di prova e linee guida anche quando riconosciuti a livello internazionale.



Problemi:

Per determinare il rischio legato a proprietà fisiche (es. HP1 - esplosivo) è il metodo più appropriato, ma quando il metodo di prova viene (così come da regolamento) posto come test su animali, trattandosi del campo di applicazione 'di rifiuti' non può essere eseguito.

In tal caso non si effettua la prova, ma il produttore/detentore raccoglie tutte le informazioni possibili al fine di corrispondere correttamente la classificazione del rifiuto come pericoloso.



Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, istituisce i metodi di prova ai sensi:

- del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
- del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, alla pag. 1).

ecocamere

17



Metodi di prova:

Le prove effettuate sul rifiuto devono essere eseguite sullo stesso nella forma e nello stato fisico in cui questo è immesso nel circuito della gestione.

Il metodo di prova è oneroso e spesso di dubbia affidabilità ed interpretazione, quindi:

- ricorrere ad esperti,
- documentazione sufficiente per valutare l'idoneità delle prove effettuate,
- dal 1 gennaio 2014 le prove devono essere conformi ad un sistema di qualità riconosciuto → **EN ISO/IEC 17025** (requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di calibrazione).



Art. 13 c. 4 del Regolamento Reach:

I test Tossicologici ed Eco-Tossicologici devono essere eseguiti nel rispetto dei principi delle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) enunciati nella DIR. 2004/10 CE

ecocamere

18



PITTOGRAMMI



I **pittogrammi** sono una rappresentazione grafica tali da comunicare informazioni relative alla natura del pericolo relativamente alla sostanza o miscela.

Esempio:

1. infiammabili;
2. comburenti;
3. con gas sotto pressione;
4. a tossicità acuta;
5. con pericolo esplosivo;
6. con gravi effetti sulla salute;
7. con pericolo per le vie respiratorie, sonnolenza-vertigini, allergia/irritazione cutanea;
8. corrosive;
9. con effetti sull'ambiente (organismi acquatici...).



ecocamere

19



CLASSI DI PERICOLO



Le **CLASSI DI PERICOLO** sono **28** suddivise in:

- ✓ 16 per PERICOLI FISICI
- ✓ 10 per SALUTE UMANA
- ✓ 2 per L'AMBIENTE

FISICO	SALUTE UMANA	AMBIENTE
16 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Esplosivi • Gas infiammabili • Aerosol infiammabili • Gas comburenti • Liquidi infiammabili • Solidi infiammabili • Liquidi piroforici • Solidi piroforici • Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili • Liquidi comburenti • Solidi comburenti • Perossidi organici • Gas sotto pressione • Sostanze autoriscaldanti • Sostanze autoreattive • Corrosivi per i metalli 	10 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Tossicità acuta • Corrosione/irritazione cutanea • Danni rilevanti/irritazione oculare • Sensibilizzazione respiratoria e cutanea • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta • Mutagenicità • Cancerogenicità • Tossicità riproduttiva • Tossicità a seguito di aspirazione 	2 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Pericolosità acuta per l'ambiente acquatico • Pericolosità cronica per l'ambiente acquatico



A seguire si ha una suddivisione in **INDICAZIONI DI PERICOLO** (le precedenti 'frasi di rischio R').

Sono suddivise in **63 frasi**:

- *Pericoli fisici* 28
- *Pericoli per la salute* 29
- *Pericoli per l'ambiente* 6

Sono identificate dalla lettera H e da 3 cifre che ne individuano la tipologia di pericolo [es. -> H315 – provoca irritazione cutanea]

ecocamere

20

Confronto fra le due norme



DIRETTIVE: 67/548/CE, 1999/45/CE		CLP	
SIMBOLI		PITTOGRAMMI	
INDICAZIONI DI RISCHIO INFIAMMABILE	avvertenze	pericolo
	ESPLOSIVO		attenzione
	COMBURENTE		pericoli fisici
	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE		pericoli per la salute
	NOCIVO/IRRITANTE		pericoli per l'ambiente
	MOLTO TOSSICO/TOSSICO		
CORROSIVO	classi di pericolo		
FRASI DI RISCHIO	Rxx	indicazioni di pericolo	Hxxx
CONSIGLI DI RISCHIO	Sxx	consigli di prudenza P	Pxxx
		informazioni supplementari	EUHxxx

ecocamere

21

Costruiamo un percorso



La codifica dei rifiuti, compresa la classificazione di pericolosità, è effettuata dal produttore

E' in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto, consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase [ricordando che l'attribuzione del codice XXXX99 crea un problema nella successiva gestione del rifiuto].

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

- Per esempio: un costruttore di automobili può reperire, in funzione delle varie fasi della produzione, i rifiuti che produce sia
- ❖ nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che
 - ❖ nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora
 - ❖ nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

ecocamere

22



Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C-489/17) Corte di Giustizia Europea

1. il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui **composizione non è immediatamente nota, deve**, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
2. Il **principio di precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi **si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**

ecocamere

23



La nuova classificazione dei rifiuti ha comportato una revisione della precedente classificazione in quanto i criteri per la loro determinazione sono cambiati.

In via generale non è stato possibile stabilire **regole di conversione** (passaggio) dalle vecchie H alle nuove HP, anche se in alcuni casi sono rimaste invariate, in altri si sono riscontrate variazioni importanti, cioè limiti modificati che hanno portato ad una espansione o ad una contrazione nell'applicazione.



Per esempio:

H1 = HP1 non è variata la classificazione e si basa sullo stesso metodo di prova.

HP2 il suo campo di applicazione si è ristretto, infatti non contiene più i perossidi organici, quindi in assenza di questi è possibile affermare che H2 = HP2, ma se sono presenti si passa ad HP3 .

ecocamere

24



Classificazione nuova		Classificazione vecchia		
Codici di classe e Categoria di pericolo	Codici di pericolo	Limiti	Frase R	Limiti
Unst. Expl.	H200		E	Metodi di prova H1
Expl. 1.1	H201	Metodi di prova	E	
Expl. 1.2	H202		E	
Expl. 1.3	H203		E	
Expl. 1.4	H204		E	
Self-react A	H240		E;R3	
Org. Perox. A			E;R3	
Self-react B	H241		E;R2	
Org. Perox. B			E;R2	

Classificazione basata sullo stesso metodo di prova quindi resta invariata

Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2	HP10	H360 H361	ind. $\geq 0,3\%$ ind. $\geq 3,0\%$	R60 o R 61 $\geq 0,5\%$ R62 o R 63 $\geq 5,0\%$	H10
---------------------------------	-------------	--------------	--	--	------------

I limiti sono stati ridotti, per cui alcuni rifiuti non pericolosi potrebbero essere diventati pericolosi

ecocamere

25



- **H14 – «Ecotossico»**: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
- **HP 14 «Ecotossico»**: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

L'Italia interviene con la Legge n. 125 del 6/08/2015 per attribuire l'HP14 con i criteri ADR (classe 9 – M6, M7)

Nota Ministero Ambiente del 25/09/2015: L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nella Legge 6 agosto 2015, n. 125.

Regolamento 2017/997/UE, si applica dal 5 luglio 2018, relativo alle considerazioni sull'attribuzione dell'HP14

A seguire la Nota di ISPRA del 8 agosto 2018 relativamente all'approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14.

ecocamere

26

Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico



Criteri per la rilevazione dei valori limite

... Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dall'allegato al regolamento 2017/997/UE, sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo **HP 14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:**

• I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

[$c(H420) \geq 0,1 \%$]

• I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

[$\Sigma c(H400) \geq 25 \%$]

• I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.

[$100 \times \Sigma c(H410) + 10 \times \Sigma c(H411) + \Sigma c(H412) \geq 25 \%$]

• I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

[$\Sigma c(H410) + \Sigma c(H411) + \Sigma c(H412) + \Sigma c(H413) \geq 25 \%$]

Dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.



NOTA ISPRA 8 AGOSTO 2018

ecocamere

27

Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico



Criteri per la rilevazione dei valori limite

... Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dall'allegato al regolamento 2017/997/UE, sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo **HP 14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni.....**

I quattro punti dell'elenco, compreso il terzo e il quarto, **non devono essere considerati come opzioni alternative.**

Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, **il rifiuto sarà classificato ecotossico.**

Di conseguenza, un rifiuto contenente sostanze classificate H410, H411 e H412 (indipendentemente dal fatto che contenga o meno sostanze classificate H413), deve in ogni caso essere valutato applicando l'equazione riportata al terzo trattino dell'elenco.

Qualora in base a tale equazione il rifiuto non risulti ecotossico e lo stesso contenga anche una o più sostanze H413 si dovrà procedere all'applicazione anche della quarta equazione.



NOTA ISPRA 8 AGOSTO 2018

ecocamere

28



Caratterizzazione e Classificazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del EER) del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)



Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: **il produttore del rifiuto**, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

ecocamere

29



Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di **carta di identità del rifiuto** in cui:

- si descrivere il processo di origine,
- le materie prime utilizzate,
- le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- le relative schede di sicurezza.

Importante anche la **verifica di idoneità** verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un **supporto analitico**.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

ecocamere

30



Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere **del produttore**,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

ecocamere

31



Accordo Europeo trasporto internazionale su strada -> ADR

È un **accordo europeo** relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, al quale hanno aderito molti paesi extra CE.

▶ Esistono **altri accordi** per il trasporto delle merci:

IMDG -> via mare

IATA -> via aerea

ADN -> vie navigabili interne

RID -> via ferrovia

▶ **Campo di applicazione:**

➢ trasporto su strada di merci pericolose,

➢ si applica ai rifiuti (in quanto merci) **se e solo se** pericolosi ai fini ADR.

ecocamere

32



Accordo Europeo trasporto internazionale su strada -> ADR



Sequenza delle operazioni: **Classificare**, **Imballare**, **Etichettare**, Documenti di trasporto, Consegna



CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL TRASPORTO:

CLASSE DI PERICOLO → pericolo primario

Numero ONU → numero di identificazione della materia (rifiuto) costituito da 4 cifre estratto dal regolamento ONU

GRUPPO DI IMBALLAGGIO → livello di pericolosità, sono individuati 3 gruppi di imballaggio (PG):

- PGI _ merci ad elevato livello di pericolosità
- PGII _ merci a elevato livello di pericolosità intermedio
- PGIII _ merci a basso livello di pericolosità



ETICHETTARE: rappresentazione della pericolosità in forma grafica, ad una stessa merce (steso codice ONU) possono essere associate più etichette (prodotto tossico e comburente)

ecocamere

33



CONFRONTO fra i criteri di classificazione



classi di pericolo ADR



ACCORDO ADR 2019

caratteristiche di pericolo HP



REGOLAMENTO 1357/2014

- ✓ I criteri che portano alla definizioni delle caratteristiche di pericolo sono diversi.
- ✓ E' possibile trovare analogie.
- ✓ E' possibile avere rifiuti pericolosi (quindi con HP), ma non sottoposti al trasporto in ADR
- ✓ Se sono in ADR avranno assolutamente assegnate le classi di pericolo HP.

ecocamere

34


COSTRUIAMO UN PERCORSO



Nel processo produttivo abbiamo
PRODOTTO UN RIFIUTO

ecocamere

35



36

COSTRUIAMO UN PERCORSO

Ricerca della composizione chimica →

- ✓ schede di sicurezza, ovviamente se il rifiuto non ha subito un processo che ne ha cambiato la natura/struttura,
- ✓ conoscenza del ciclo produttivo che può determinare delle specificità sul rifiuto,
- ✓ campionamento,
- ✓ analisi chimica,
- ✓

Attribuzione delle caratteristiche chimiche (HP....) →

- ✓ Si fa riferimento al regolamento CLP,
- ✓ Diverse sono le modalità di scelta, utilizzando:
 - allegato VI del regolamento stesso,
 - banche dati affidabili,
 - dalle schede di sicurezza, dalle etichette dei prodotti

Vero è che ci sono alcuni rifiuti per i quali non è necessario predisporre analisi (anche se pericolosi), per esempio:

pc, pile, farmaci, lampade, raee

A supporto possono essere utilizzate **schede di sicurezza, schede tecniche, ...**

37



Istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti:

Formulario trasporto rifiuti

Registro di carico e scarico

ecocamere

38



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



Istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti:

è composto da procedure e da strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

è gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212.

Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in concerto).

ecocamere

39



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



Collocato presso competente struttura organizzativa Min (ALBO).

Articolato in:

- SEZIONE ANAGRAFICA
- dati soggetti iscritti
- specifiche autorizzazioni
- SEZIONE TRACCIABILITA'
- dati ambientali (art. 190, 193)
- dati afferenti ai percorsi

L'organizzazione sarà indicata in decreti futuri

Sarà consentito il colloquio fra sistemi gestionali degli utenti (pubblici e privati), con apposite interfacce e semplificazioni oltre a garantire un periodo di sperimentazione preliminare

Costi a carico degli aderenti al sistema

ecocamere

40



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



Soggetti obbligati

- ✓ chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di **rifiuti pericolosi**,
- ✓ commercianti ed intermediari di **rifiuti pericolosi**,
- ✓ gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- ✓ i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di **rifiuti pericolosi**,
- ✓ i produttori di **rifiuti pericolosi** e
- ✓ per i **rifiuti non pericolosi** i soggetti di cui all'art. 189 c.3:
 - chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto,
 - commercianti ed intermediari senza detenzione,
 - i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
 - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3, lettere:
 - c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, ..., fosse settiche]

I soggetti esonerati:

- ✓ imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari ≤ 8.000 euro annuo (**tutti i rifiuti**)
- ✓ le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- ✓ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi fino a 10 dipendenti**

ecocamere

41



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



Saranno disposti:

- a) modelli, formati, modalità di compilazione, vidimazione, tenuta in formato digitale di registri (190) e fir (193)
- b) modalità di iscrizione al REN, adempimenti per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono iscriversi volontariamente, con criteri di gradualità progressiva
- c) funzionamento del REN, modalità di trasmissione dati (contenuti in registro e fir), dati percorsi dei mezzi
- d) modalità condivisione REN e ISPRA (CATASTO art. 189)
- e) modalità condivisione REN con regolamento 1013/2006 e con MUD (legge 70/94)
- f) modalità di svolgimento funzioni Albo (comma 1, attivazioni procedure e strumenti Albo)
- g) modalità di accesso organi di controllo
- h) modalità di verifica ed invio comunicazione di avvenuto recupero e smaltimento (art. 188 comma 5) e responsabilità intermediario.

Gli adempimenti previsti per gli art. 190, 193 saranno:

digitali

per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono iscriversi volontariamente

cartacei in tutti gli altri casi

La modulistica (REGISTRI E FIR) sarà comunque scaricabile dal REN

I modelli saranno previsti in apposito decreto futuro.

Fino all'entrata in vigore del comma 1 (sistema di tracciabilità art. 188-bis) **continuano ad utilizzarsi i Decreti 145/98, 148/98.**

ecocamere

42



Formulari di trasporto rifiuti

Che cosa sono -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

Comma 1

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istradamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario.*



FORMULARIO

Comma 7

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'art. 183, effettuato:

- dal produttore iniziale degli stessi;*
- al soggetto che gestisce il servizio pubblico;*
- ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.*

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Comma 8

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) [agricoli, agroindustriali.], effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento:

- al gestore del servizio pubblico di raccolta, o*
- al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.*



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Comma 2

Con il decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- **sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e**
- **le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al REN,**
- **con possibilità di scaricare dal medesimo REN il formato cartaceo.**

Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

Comma 3

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- *continuano ad applicarsi il DM 145/98, nonché*
- *le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Cciaa o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.*
- *la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.*

ecocamere

45



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 4

Fino all'emanazione del nuovo decreto, il fir in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante pec sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

ecocamere

46



FORMULARIO

Comma 5

Fino alla data **di entrata in vigore del nuovo decreto** il fir, in alternativa alle **modalità di vidimazione** di cui al comma 3, il fir è:

- prodotto in **format esemplare**, conforme al decreto 145/98,
- identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia.
- La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
- Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.
- Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
- Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.



FORMULARIO

Comma 17 - fir e responsabilità

Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



I formulari possono sostituire la documentazione per quanto riguarda:

- ✓ l' utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario (**Comma 10**).
- ✓ il modello F di cui al DM 392 del 16/5/96 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati) (**Comma 16**).
- ✓ la scheda di cui all'allegato IB [SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA] del DM 8/4/2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato) (**Comma 16**).

I formulari sono sostituiti:

- ✓ dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale (**Comma 9**).
- ✓ dal documento commerciale di cui al regolamento (Ce) 1069/2009 (**Comma 13**).

ecocamere

49



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



- **La movimentazione** dei rifiuti all'interno di aree private non è trasporto.... (**Comma 11**).
- **La microraccolta** è intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo... effettuata nel termine massimo di 48 ore (**Comma 14**).
- **Gli stazionamenti dei veicoli** in configurazione di trasporto, soste tecniche purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione, non rientrano nelle attività di stoccaggio (**Comma 15**).



Articolo 193-bis del D.lgs. 152/2006

- **Trasporto intermodale.**

ecocamere

50



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La **vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere **emessi da apposito bollettario a ricalco** conforme alla norma;
- 2) qualora siano **utilizzati strumenti informatici**, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono **predisposti da tipografie autorizzate** dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) **riportano indicazione degli estremi** dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) **la vendita da parte** del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) sono **numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che **il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato** nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

ecocamere

51



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto. Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (**la quarta copia**) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

In caso di mancata ricezione della **quarta copia del formulario** nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

ecocamere

52



FORMULARIO PER IL TRASPORTO
Modelli 1/2

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del .../.../...
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:



(1) Produttore/Detentore:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../...

(2) Destinatario:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../...

(3) Trasportatore del rifiuto:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../...

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione
Codice Europeo:/.....
Stato fisico: (1) (2) (3) (4)
Caratteristiche di pericolo:
N. Colli/contentori:

53



FORMULARIO PER IL TRASPORTO
Modelli 2/2

(5) Rifiuto destinato a:
(recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P. Lordo: Tara:)

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

.....

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE:

.....

(10) Cognome e Nome conducente

.....

Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del .../.../.....

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data .../.../..... FIRMA DEL DESTINATARIO

.....



54



FORMULARIO

Comma 18 – attività sanitaria

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare, ai fini del deposito e del trasporto, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.

La movimentazione di quanto prodotto dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto:

- *non comporta l'obbligo di fir e*
- *non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212.*

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



FORMULARIO

Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- *il luogo di effettiva produzione,*
- *tipologia e quantità dei materiali,*
- *indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,*
- *il luogo di destinazione.*

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON



- **Prevede un nuovo modello di formulario**
ALLEGATO A, così come indicato all'art. 3, comma 1 del Decreto 1/02/2018.
- **Modalità di compilazione del nuovo modello di formulario**
sono indicate nell'ALLEGATO B di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto 1/02/2018.
- **Ambito di applicazione**
si applica nell'ambito della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 210 comma 5 secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1 comma 124 della legge 124 del 4/08/2017.
- **Semplificazioni della tenuta del registro di carico e scarico**
registro tenuto mediante conservazione, in ordine cronologico, per 5 anni dei formulari per tutti gli Enti ed Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non.
- **Raccolta e trasporto occasionali per Associazioni di volontariato ed Enti religiosi (art. 5 DM 1/02/18)**
le quali raccolgono e trasportano rifiuti di provenienza urbana in modo occasionale, operano d'intesa con i Comuni... Per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attività svolta per non più di 4 giorni annui (anche non consecutivi), per quantità non superiori a 100 t/anno.



Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

57



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON

Il **nuovo modello di formulario** (allegato A) si applica nel caso di raccolta, presso più produttori/detentori svolta con lo stesso veicolo, di metalli ferrosi e non ferrosi (rifiuti non pericolosi).

L'attività di raccolta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore 'il percorso realmente effettuato'.



Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

58



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON



Modalità di compilazione:

Il trasportatore **emette** quattro copie del formulario.

Il trasportatore **provvede** a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore/detentore le copie del formulario, rispettando l'ordine cronologico di prelievo del rifiuto presso il produttore.

Una copia **rimane** presso l'ultimo produttore/detentore e le altre tre copie sono **trattenute** dal trasportatore.

Le **stesse sono:**

- controfirmate e datate in arrivo dal destinatario;
- una copia è conservata dal trasportatore e una dal destinatario.

Il destinatario **provvede** a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite pec, una fotocopia del formulario agli altri produttori/detentori intervenuti.

Ogni soggetto intervenuto **conserva** la copia del formulario per cinque anni.



Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

59



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON



Per quanto non specificato si precisa quanto segue:

- **il destinatario** annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- **il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10;**
- le informazioni relative alle **caratteristiche di pericolo** di cui al campo '4' [del FIR] nonché quelle relative al campo '8' [del FIR] sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.



Allegato B, Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

60

MODELLO 1/2

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI NEL CASO DI RACCOLTA PRESSO PIU' PRODUTTORI DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO

Serie e Numero: Del .../.../...
Numero registro:

(1) Produttori/Detentori
1. Produttore/Detentore C. Fisc.:
Data .../.../..... Ora Indirizzo.....
Firma
2. Produttore/Detentore C. Fisc.:
Data .../.../..... Ora Indirizzo.....
Firma
3. Produttore/Detentore C. Fisc.:
Data .../.../..... Ora Indirizzo.....
Firma
10. Produttore/Detentore C. Fisc.:
Data .../.../..... Ora Indirizzo.....
Firma

(2) Destinatario: C. Fisc.:
Luogo di destinazione: N. Aut del .../.../.....

(3) Trasportatore: C. Fisc.:
N.Aut/Albo: del .../.../.....
Annotazioni:
.....
.....

(4) Caratteristiche del rifiuto
Descrizione:
Codice Europeo:/..... Stato fisico: (1) (2) (3) (4)
Caratteristiche di pericolo:
N. Colli/contenitori:



Decreto 1 febbraio 2018

61

MODELLO 2/2

(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento)
Caratteristiche chimico-fisiche:

(6) Quantità:
1. Produttore/detentore Kg/litri P. lordo Tara
2. Produttore/detentore Kg/litri P. lordo Tara
3. Produttore/detentore Kg/litri P. lordo Tara
4. Produttore/detentore Kg/litri P. lordo Tara
5. Produttore/detentore Kg/litri P. lordo Tara
.....
10. Produttore/detentore Kg/litri P. lordo Tara

(7) Percorso (se diverso dal più breve):.....

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO]

(9) Firme:
FIRMA DEL TRASPORTATORE:

(10) Cognome e Nome conducente
Targa automezzo: Targa rimorchio:
Data e ora inizio trasporto: .../.../.....

(11) - Riservato al destinatario
Si dichiara che il carico è stato:
(-) accettato per intero
(-) accettato per seguente quantità (Kg/litri):
(-) respinto per le seguenti motivazioni:
.....
Data .../.../.....
FIRMA DEL DESTINATARIO:



Decreto 1 febbraio 2018

62



Registro di carico e scarico

Che cosa è -> il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti.

Oltre alle:

*quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento:
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero.*



Art. 190, D.lgs. 152/06

ecocamere

63



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO CARICO E SCARICO

Chi è obbligato ->

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (*tutti i rifiuti*),
- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti (*tutti i rifiuti*),
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (*tutti i rifiuti*),
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (*tutti i rifiuti*),
- gli enti e imprese produttori iniziali di *rifiuti pericolosi* e
- gli enti e le imprese produttori iniziali di *rifiuti non pericolosi* di cui all'art. 184 c.3 lettere:
 - c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies],
 - d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies],
 - g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, ..., fosse settiche]

ecocamere

64



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Chi è esonerato (Comma 5) ->

- imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (tutti i rifiuti)
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti

Sono esclusi anche ->

I soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

REGISTRO
CARICO
E SCARICO

Soggetti obbligati al registro ma con particolari modalità sempre per rifiuti pericolosi (Comma 6) ->

- ✓ imprenditori agricoli art. 2135 C.c. produttori iniziali
- ✓ soggetti che svolgono attività ATECO 96.0201, 960202, 960203 (aggiunto), 960902 produttori iniziali (compresi i 180103)
- ✓ soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (liberi professionisti) quando indicati/obbligati di cui al comma 1

come, attraverso ->

- ✓ conservazione progressiva per 3 anni del fir o documenti sostitutivi al fir
- ✓ conservazione progressiva per 3 anni dei documenti di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

ecocamere

65



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Il Modello ->

Comma 2 modello prossimo decreto

Fino alla sua uscita si utilizza il DM 148/98 per quanto riguarda i dati e le modalità da utilizzare, compresa anche la numerazione e la vidimazione prevista dalle CCIAA

-> nuovo decreto prevede modello, dati e vidimazione (ai sensi dell'art. 188-bis)

REGISTRO
CARICO
E SCARICO

Le annotazioni devono essere effettuate ->

entro (almeno) 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore iniziale,
- dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino per intermediario/commerciantе e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento (non viene indicato lo scarico e neppure le modalità per gestire le operazioni sui materiali).

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede **le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi** possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

ecocamere

66



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO
CARICO
E SCARICO

Ubicazione ->
sono tenuti o resi accessibili presso:
ogni impianto di:
 ✓ produzione
 ✓ stoccaggio/recupero/smaltimento
sede operativa per:
 ✓ raccoglitori/trasportatori
 ✓ commercianti/intermediari

Conservazione ->
 ✓ conservati, integrati ai fir, per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione
 ✓ per le discariche **perennemente e poi consegnati** all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto
 ✓ per gli impianti dismessi o non presidiati presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto

CdR (Comma 9) ->

- Le operazioni di gestione dei CdR di cui all'art. 183 sono escluse dall'obbligo di registrazione per i rifiuti non pericolosi.
- Le operazioni di gestione dei CdR rientrano sul registro per i rifiuti pericolosi, unica operazione effettuata contestualmente e cumulativa per codice rifiuto al momento dell'uscita dal CdR



67



REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)

Scarico	—	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Carico	—				
del	a) CER	Kg		
n	b) Descrizione	Litri	Intermediario/Commerciante		
Formulario	c) Stato fisico	Metri cubi	Sede		
n	d) Classi di pericolosità	C.F.		
del	e) Rifiuto destinato a:		Iscrizione Albo n.		
Rif. operazioni	() smaltimento cod.			
di		
carico	() recupero cod.			
n		

68



REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All. B)



Data movimento Movimento del	Codice EER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
	a) EER	Denominazione/ ragione sociale	
Formulario n. del	b) Descrizione	C.F.:.....	C.F.:.....
	c) Stato fisico.....	Indirizzo.....	Indirizzo.....
Annotazioni	d) Classi pericolosità.....	Trasportatore	Eventuali annotazioni
	e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.	Denominazione/ ragione sociale	
	Quantità	C.F.:.....	
	Kg	Indirizzo.....	
	Litri	

ecocamere

69



SANZIONI



Norme speciali

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.



Art. 254, D.lgs. 152/06

Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.



Art. 256, D.lgs. 152/06

ecocamere

70



SANZIONI



Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una **attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui è punito.....**
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano **ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,...**
3. **realizza o gestisce una discarica non autorizzata...**
4. **inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni**
5. **effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti**

.....



Art. 256, D.lgs. 152/06

ecocamere

71



SANZIONI



- **Violazione degli *obblighi di comunicazione* (modello unico di dichiarazione - MUD) errata trasmissione o incompleta o inesatta .**
- **Tenuta errata od incompleta dei registri obbligatori.**
- **Trasporto di rifiuti senza formulario o *senza documenti sostitutivi ivi previsti*, ovvero riporta dati incompleti o inesatti. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.**

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.



Art. 258, D.lgs. 152/06

ecocamere

72



SANZIONI



SANZIONE RIDOTTA

Nel caso di imprese che abbiano un numero inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.



Art. 258, comma 3, D.lgs. 152/06

ecocamere

73



SANZIONI



I soggetti

Conorzi (Conai o altri consorzi indipendenti con analoghe finalità art 221) Responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.



Art. 258, comma 6 e 7 D.lgs. 152/06

ecocamere

74



SANZIONI

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni dell'art. 258 oppure commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione per chi con più azioni commette anche in tempi diversi più violazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.



Art. 258, comma 9, D.lgs. 152/06

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati completi o inesatti sono applicate SOLO nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti, fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.



Art. 258, comma 13, D.lgs. 152/06

ecocamere

75



SANZIONI



La mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

In questo contesto l'art. 260 del D.lgs. 152/06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stato abrogato e i richiami contenuti nell'articolo devono intendersi riferiti all'art. 452-quaterdecies del Codice penale.



Art. 258, 10, D.lgs. 152/06

ecocamere

76



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti



Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli [28](#), [30](#), [32 bis](#) e [32 ter](#), con la limitazione di cui all'articolo [33](#).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo [444](#) del codice di procedura penale, **ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.**

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.^(*)

(*) L'articolo è stato inserito dall'art. 3 del D.lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, c. 85, lett. q), della L 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.



Articolo 452 quaterdecies Codice penale

ecocamere

77



1. **L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere** al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.



Articolo 444 Codice di procedura penale

ecocamere

78



SANZIONI



Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (oggi **Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006**), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ..



Art. 259, D.lgs. 152/06

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n° 52633 del 20 novembre 2017

Reato che si caratterizza per « l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente»

ecocamere

79



D.lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 legge 300/2000



Introduce la **responsabilità degli enti** per illeciti amministrativi dipendenti da reati così da coinvolgere nella punizione il patrimonio degli enti stessi, con conseguenze di natura pecuniaria e commerciale.

Sulla base di un **nuovo principio** -> se accertati comportamenti illeciti all'interno di una società, **la condanna penale non riguarda più solo le persone fisiche che li commettono, ma anche l'impresa (soggetto giuridico separato/distinto) che risulta favorito dal comportamento** illecito del soggetto che ha commesso il fatto.

Soggetti che possono essere coinvolti:

- ✓ PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (fondazioni, comitati, associazioni..)
- ✓ SOCIETA' CON PERSONALITA' GIURIDICA

Il **reato** commesso, consumato o tentato:

- deve rientrare nel 'catalogo dei reati presupposto' (elencati nel D.lgs. 231/01):, reati ambientali*** (di cui all'art. 25 undecies D.lgs. 231/2001),
- deve portare: interesse o vantaggio all'ente.

***rientrano:

inquinamento ambientale (art. 452 bis del c.p.)

disastro ambientale (art. 452 quater del c.p.)

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies del c.p.)

traffico e abbandono di rifiuti (259 D.lgs. 152/06)

....

ecocamere

80



D.lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 legge 300/2000



Nel caso in cui si verifichi quanto sopra si individuano **2 categorie di sanzioni**:

pecuniarie -> trovano sempre applicazione e si applicano per quote, è rimessa alla discrezionalità del giudice, sulla base delle condizioni patrimoniali ed economiche della società, della gravità del reato, sulla possibilità di effettuare azioni correttive e di ripristino...

interdittive -> interdizioni dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di: autorizzazioni, licenze, concessioni, esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, sussidi, divieto di pubblicizzare la propria attività e i servizi.

L'art. 6 del decreto prevede:

la predisposizione di un **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO** e

la presenza di un **ORGANISMO D VIGILANZA** al quale si demanda la verifica di quanto contenuto nel modello stesso

come forma di esonero dalla responsabilità.

Il MODELLO:

- contiene una serie di regole e valori etici (in nome della trasparenza) a cui il soggetto si sottopone;
- è facoltativo, per cui l'assenza del modello non è soggetto a sanzione;
- il comma 2 dello stesso articolo detta le caratteristiche necessarie per la predisposizione dello stesso.

ecocamere

81



D.lgs. 121 del 7 luglio 2011



Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Apporta modifiche a:

- Art.1: Modifiche al codice penale
- Art. 2: Modifiche al D.lgs. 231/2001
- Art. 3: Modifiche al D.lgs. 152/2006
- Art. 4: Modifiche al D.lgs. 205/2010

ecocamere

82



D.lgs. 81/2008



1. **La delega di funzioni** da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è **ammessa con i seguenti limiti e condizioni:**

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 **deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.**

3. La delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.** L'obbligo di cui al primo periodo **si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4.** *(comma così modificato dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)*

3-bis. **Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.** La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. **Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.** *(comma aggiunto dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)*



Art. 16 del D.Lgs. 81/2008

ecocamere

83

Ecocerved

MUD Telematico

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

MUD Semplificato

Banca Dati F-gas

EcoDesk

Registro Pile

MUD Comuni

Albo gestori ambientali

ecocamere

84